



Disposizioni anticipate di trattamento

Note anche come «testamento biologico» o «biotestamento», sono **disciplinate dall'articolo 4 della Legge 22.12.2017, n. 219 entrata in vigore lo scorso 31 gennaio 2018**

Chi può avvalersene

Ogni persona

- **maggiorenne**
- **capace di intendere e di volere**

Quando avvalersene

In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte



Contenuto tipico

Volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:

- accertamenti diagnostici
- scelte terapeutiche
- singoli trattamenti sanitari

Contenuto atipico

L'atto contenente le D.A.T. potrebbe essere utilizzato anche per rendere dichiarazioni di volontà disciplinate da altre norme, riguardanti aspetti contigui rispetto alle volontà relative a trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche (donazione di organi e tessuti successivamente alla morte – Legge n. 91/1999; dichiarazione di voler essere cremati – art. 3 Legge n. 130/2001; donazione della salma alla ricerca scientifica – artt. 40–43 del D.P.R. n. 285/1990).

L'inserimento di tali dichiarazioni nell'atto contenente le D.A.T. aumenta le probabilità che a dette volontà sia data esecuzione.

Modalità di redazione

- atto pubblico notarile
- scrittura privata autenticata
- scrittura privata **consegnata personalmente dal disponente in busta aperta presso l'Ufficio dello Stato Civile del proprio Comune di residenza**, che provvede alla sua annotazione in un apposito registro, ove istituito
- consegna personale presso le strutture sanitarie

Il deposito presso l'Ufficio di Stato Civile

La forma della D.A.T. da consegnare all'Ufficiale dello Stato Civile è quella della **scrittura privata, anche non autenticata.**

Qualora la DAT consegnata dal cittadino fosse una scrittura privata autenticata, la stessa dovrebbe essere in originale.

L'atto pubblico notarile potrà essere consegnato solo in copia conforme, visto che il notaio deve trattenere presso di sé l'originale. In alternativa il notaio trasmette in forma telematica all'Ufficiale dello Stato Civile la D.A.T. per la sua registrazione.

Compiti dell'Ufficiale dello Stato Civile

- Non è tenuto a predisporre facsimili o ad assistere in alcun modo il disponente nel compilare la D.A.T.
- Riceve la D.A.T. in «busta aperta»; la «busta chiusa» non è modalità contemplata nella relativa disciplina legislativa, né coerente con il generale assetto dello Stato Civile, nel cui ambito l'Ufficiale è soggetto tipicamente titolato al trattamento di dati personali sensibili e giudiziari; inoltre l'Ufficiale, a fronte della consegna di un plico chiuso, non potrebbe svolgere i compiti, pur minimi, di verifica dei contenuti e dei presupposti di ricevibilità dell'atto ivi contenuto (Circolare della Prefettura di Torino del 13 marzo 2019)
- Riceve la D.A.T., previa identificazione del disponente, personalmente comparso assieme al fiduciario, e ne verifica l'iscrizione anagrafica

Compiti dell'Ufficiale dello Stato Civile

- Non è tenuto ad effettuare alcuna valutazione del contenuto della D.A.T.
- Non è competente ad autenticare la sottoscrizione di una D.A.T. in quanto la norma non lo prevede.
- Protocolla e annota la D.A.T. in apposito registro, ove istituito, ovvero in un elenco ordinato laddove non vi sia registro, rilasciando ricevuta al disponente e al fiduciario
- Conserva la D.A.T. con modalità che ne garantiscano l'integrità nel tempo
- Una volta protocollata la D.A.T. diventa un documento amministrativo, e pertanto, nel silenzio della legge, si ritengono applicabili le disposizioni generali in materia di accesso agli atti: in particolare potrà rilasciare copia

Compiti dell'Ufficiale dello Stato Civile

della D.A.T. depositata al disponente stesso, al fiduciario e a quei soggetti che possono vantare un interesse giuridicamente tutelato ai sensi degli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990.

- Riceve, protocolla e annota le variazioni apportate alle D.A.T. già depositate (contenuto, fiduciario)
- In caso di variazione di residenza del disponente non è prevista la trasmissione della D.A.T. al nuovo comune di residenza, il quale risulterà invece competente a ricevere dallo stesso disponente nuove D.A.T. di variazione/revoca di quelle conservate dal comune di precedente residenza.

Il fiduciario

L'indicazione del fiduciario non è obbligatoria; la sua assenza non rende irricevibile la D.A.T. da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile (\Rightarrow amministratore di sostegno).

L'accettazione della nomina da parte del fiduciario può avvenire con la sottoscrizione della D.A.T. o successivamente. Però, per «evitare incertezza» sulla sorte della nomina, è opportuno invitare il disponente a coinvolgere sin dall'inizio il fiduciario facendolo intervenire all'atto per fargli sottoscrivere per accettazione la nomina.

La Legge prevede testualmente la nomina di una sola persona quale fiduciario, ma sembra possibile che il disponente individui più persone per svolgere l'incarico in ordine successivo in caso di revoca, rifiuto, sopravvenuta incapacità o decesso del soggetto precedente.

Disabilità del disponente

Nel caso in cui le condizioni fisiche del disponente non lo consentano, le D.A.T. possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona disabile di comunicare.

Mancando adeguate istruzioni ministeriali, si dubita che l'Ufficiale dello Stato Civile sia competente a ricevere e conservare le D.A.T. così formulate. Più plausibilmente l'articolo 4, comma 6, della Legge n. 219/2017 intende disciplinare i casi di emergenza e urgenza, in cui il paziente, ricoverato in ospedale, possa rendere la D.A.T. direttamente al medico.

Nei casi non di emergenza e urgenza può raccogliere le volontà del disponente il notaio, che poi provvede a trasmetterle in via telematica all'Ufficiale dello Stato Civile.

Publicità della D.A.T.

L'articolo 4, comma 7, della Legge n. 219/2017 prevede solo «banche dati regionali» per la raccolta delle D.A.T.

- Tuttavia l'ambito regionale di queste banche dati potrebbe complicare la reperibilità delle D.A.T., specie se il disponente sia ricoverato in una Regione diversa da quella in cui vive. Il registro unico nazionale è stato istituito formalmente con la Legge di Bilancio 2018, ma nella pratica non è mai entrato in funzione, anche perché le Regioni non hanno registri propri delle D.A.T. e non tutte dispongono del fascicolo sanitario elettronico, strumento col quale il cittadino può tracciare la propria vita sanitaria, condividendola con i medici.

Invece i «registri comunali» (articolo 4, comma 6, della Legge n. 219/2017) svolgono una funzione di mera conservazione delle D.A.T.

Saranno quindi i parenti del disponente o il fiduciario a dover segnalare ai medici l'esistenza delle D.A.T.